



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 193 DEL 19/09/2019)

OGGETTO: RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI COMUNALI EX R.D. 639/1910 E TITOLO II DEL D.P.R: 602/1973. DEFINIZIONE COSTI A CARICO DEL DEBITORE.

L'anno **2019** il giorno **19** del mese di **settembre** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **12:00** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Vice Sindaco	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
MURRU CARMEN	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Presente
SEDDA GIANFRANCO	Assessore	Presente
TARANTINI MARIA GIUSEPPINA	Assessore	Presente
ZEDDA STEFANIA	Assessore	Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale CHERGIA MARIA RIMEDIA

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE



La Giunta Comunale

Su proposta dell'Assessore al Patrimonio Massimiliano Sanna

Richiamati i seguenti atti:

- La deliberazione C.C. n. 104 del 30.11.2017 nella quale si dava atto che nel sistema attuale della riscossione coattiva delle entrate comunali gli enti locali possono riscuotere in proprio, sia direttamente che tramite propri concessionari della riscossione, utilizzando le modalità di esternalizzazione individuate dall'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgs. n. 446/1997 con lo strumento dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639 del 1910, in coerenza con le proprie previsioni regolamentari e con la propria struttura organizzativa;
- Il Regolamento Generale delle Entrate adottato ex art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 02.03.1999 e in particolare la norma dell'art. 18 comma 3 che coerentemente con l'impianto normativo attuale dei regimi di riscossione delle entrate degli EE.LL. prevede la gestione diretta del servizio di riscossione coattiva delle entrate attraverso l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 sia in proprio attraverso l'attività degli uffici che tramite Concessionario Privato.

Considerato:

- che attualmente il Comune di Oristano svolge il servizio di riscossione coattiva delle proprie entrate sia attraverso lo strumento del ruolo e con l'ausilio del Concessionario Pubblico della Riscossione e sia in forma diretta, mediante lo strumento dell'ingiunzione fiscale in forza del combinato disposto delle norme contenute nel R.D. n. 639/1910 e nel D.P.R. 602/73, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari e agli obiettivi assegnati alla struttura organizzativa;
- che l'implementazione della riscossione in proprio finalizzata anche al miglioramento nel recupero delle entrate richiede tra le altre cose che al livello della gestione operativa venga definito l'ammontare dei costi a carico del debitore.

Richiamate le seguenti norme:

- Art. 10 legge n. 23/2014 che individua il principio dell'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (*Riordino del servizio nazionale della riscossione in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337*), e ss.mm.;
- Articolo 17 del Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 che ai punti due e tre del comma 2 prevede una quota, denominata oneri di riscossione



COMUNE DI ORISTANO

a carico del debitore, pari:

- al tre per cento delle somme comprese nel carico esposto dal titolo esecutivo, in caso di pagamento entro il termine stabilito nello stesso titolo esecutivo;

- al sei per cento delle somme comprese nel carico del titolo esecutivo, in caso di pagamento oltre tale termine;

- il Decreto Ministero Finanze del 21/11/2000 (Gazzetta Ufficiale 30 del 6 febbraio 2001) e in specie le Tabelle allegati A e B al di definizione delle tariffe relative alle procedure esecutive spettanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione e considerato che, per equipollenza, le stesse disposizioni si applicano ai Comuni che si avvalgono degli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973;

- L'art. 52 comma 5 lett. a) e ss. del D.Lgs. 446/1997.

Considerato che sebbene il Decreto Legislativo n. 13/04/1999 n. 112 ed in particolare l'art. 17 - come modificato dall'Art.32 del D.L.185/2008 e s.m.i. - sia specificamente destinato a disciplinare la procedura di riscossione a mezzo "ruolo", tuttavia prevede, quale principio di ordine generale, che gli oneri di riscossione e di esecuzione siano posti a carico del debitore e considerato altresì che questo principio informa l'intero sistema della riscossione.

Ravvisata la necessità di individuare i costi di riscossione da porre a carico del debitore (oneri) che con il suo inadempimento ha originato l'attività di riscossione coattiva, anche al fine di contribuire alla copertura del costo amministrativo e in generale per l'espletamento della stessa attività di riscossione coattiva da parte del Comune e degli eventuali soggetti affidatari incaricati di servizi accessori alla riscossione.

Considerati pertanto i costi aggiuntivi che il Comune dovrà sostenere per procedere alla riscossione diretta delle proprie entrate utilizzando gli strumenti di riscossione, con la normativa ad oggi vigente, di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973, al fine di garantire efficienza ed efficacia dell'attività di riscossione.

Ritenuto pertanto quanto segue, al fine di mantenere equità di trattamento rispetto alle procedure adottate di riscossione coattiva e al fine di assicurare la copertura costi che il Comune dovrà affrontare in relazione alle procedure di riscossione coattiva dei crediti ex R.D. 639/1910 e D.P.R. 602/1973:

- stabilire che, per le procedure esecutive, i relativi costi verranno posti



COMUNE DI ORISTANO

a carico del debitore moroso, mediante applicazione:

- delle tariffe relative spettanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, di cui alle Tabelle allegati A e B del Decreto Min. Finanze del 21/11/2000 che, per equipollenza, si intendono applicate ai Comuni che utilizzano altresì gli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973, quali rimborso degli oneri specifici per le attività coattive e complementari;
- dei rimborsi per l'attivazione e gestione del sistema quale quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, e corrispondenti a:

3,00 %	se il debitore effettuerà il pagamento entro la scadenza dell'Ingiunzione Fiscale
6,00 %	se il debitore effettuerà il pagamento dopo la scadenza dell'Ingiunzione Fiscale

➤ utilizzare le tariffe postali di Poste Italiane in vigore al momento della spedizione dei documenti/atti quali costi da porre a carico dei debitori morosi a titolo di rimborso spese per le tipologie riportate in tabella1:

tabella 1

<i>tipo spedizione</i>	
Lettera inviata con posta ordinaria	
Raccomandata A/R (busta / cartolina di ritorno - bianca)	<i>tariffe postali in vigore</i>
Notifica Atto Giudiziario Raccomandata AG	
Rinotifica effettuata con messo notificatore o uff.giudiziario	<i>parificata a tariffe postali in vigore</i>

Eventuali variazioni tariffarie imposte da Poste Italiane durante l'attività coattiva saranno automaticamente aggiornate;

➤ quantificare forfettariamente gli importi indicati in tabella 2), alla luce delle attività da porre in essere da parte del Comune, quali importi di rimborso per spese amministrative dovute all'Ente da parte del debitore moroso per l'emissione e gestione dei seguenti documenti/atti:

tabella 2

<i>documenti/atti</i>	<i>Costo</i>
Preavviso di iscrizione d'ipoteca (procedura immobiliare)	€ 154,94



COMUNE DI ORISTANO

Preavviso di pignoramento mobiliare (procedura mobiliare)	€ 18,59
Preavviso di pignoramento presso terzi (procedura presso terzi)	€ 27,89
Preavviso fermo amministrativo (procedura presso fermo)	All. A D.M. Finanze 21/11/00(*)
Intimazione di pagamento - messa in mora - avvisi di accertamento	€ 3,20
Ingiunzione fiscale - Intimazioni di pagamento per rinnovo Ingiunzione	€ 20,00
Avvisi in lettera ordinaria	€ 1,60
Sollecito (disposto dalla Legge di stabilità 2013 n° 228 del 24/12/2012) - Comunicazione di pre e post fermo	€ 2,50
Perfezionamento delle comunicazioni inesitate inviate con notifiche A/R e AG	€ 12,00
Piani rateali	€ 15,00

(*) Il costo per il Preavviso di Fermo è parametrato in modo identico e sostitutivo a quello definito per l'iscrizione del Fermo amministrativo delle tabelle Allegato A del Decreto Min. Finanze del 21/11/2000.

➤ stabilire che i costi relativi alle visure ipotecarie, catastali, camerali e ricerche in genere verranno posti a carico del debitore moroso secondo gli importi indicati nella tabella di seguito riportata:

tabella 3

<i>Visure immobiliari:</i>	<i>Costo</i>
Relazioni immobiliari ipotecarie - Impianto a zero note (per esito sia positivo sia negativo)	€ 98,30
Ogni formalità	€ 26,92
<i>Visure camerali:</i>	
Registro imprese: Ricerca anagrafica	€ 1,58
Scheda persona / Visura Ordinaria / Visura Storica	€ 16,86
<i>Ricerche mirate:</i>	



COMUNE DI ORISTANO

(saranno addebitate solo se esito positivo della ricerca)	
Persone fisiche → datore di Lavoro, partecipazioni societarie, rapporti bancari	€ 160,00
Aziende →→ rapporti bancari, locazioni e/o cessioni	

Ravvisata la necessità di porre un limite di attività per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, fissando in euro 50,00 onnicomprensive l'importo al di sotto del quale non si procede con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo né al pignoramento, salvo il caso in cui la somma di più carichi di importo inferiori comporti un carico superiore alla soglia di euro 50,00.

Dato atto che a partire dalla data di esecutività della presente delibera quanto da questa stessa stabilito in relazione ai costi procedurali della riscossione coattiva e in generale in relazione agli oneri per il debitore si applica all'intera attività di riscossione svolta dal Comune con gli strumenti citati del R.D. 639/1910 e D.P.R. 602/1973 e pertanto sia alla gestione in proprio del servizio di riscossione (svolto direttamente dagli uffici) sia alla gestione in proprio per il tramite di Concessionario Privato.

Dato atto che la presente proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente.

Considerata l'opportunità di stabilire l'immediata eseguibilità della presente delibera per consentire agli uffici e ai soggetti affidatari di servizi relativi alla riscossione la corretta e tempestiva parametrizzazione degli atti in corso di elaborazione.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, allegati proposta di deliberazione.

Con votazione unanime palese

Delibera

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.
2. Di dare atto che per le procedure esecutive i relativi costi verranno posti a carico del debitore moroso, mediante applicazione:
 - delle tariffe relative spettanti ai concessionari del servizio nazionale



COMUNE DI ORISTANO

della riscossione, di cui alle Tabelle allegati A e B del Decreto Min. Finanze del 21/11/2000 che, per equipollenza, si intendono applicate ai Comuni che utilizzano altresì gli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973, quali rimborso degli oneri specifici per le attività coattive e complementari;

• dei rimborsi dei costi fissi per l'attivazione e gestione del sistema e corrispondenti a:

- 3% se il debitore effettuerà il pagamento entro la scadenza dell'Ingiunzione Fiscale
- 6% se il debitore effettuerà il pagamento dopo la scadenza dell'Ingiunzione Fiscale

3. Di utilizzare le tariffe postali di Poste Italiane in vigore al momento della spedizione dei documenti/atti quali costi da porre a carico dei debitori morosi a titolo di rimborso spese per le tipologie riportate nella precedente tabella 1, con indicazione che eventuali variazioni tariffarie imposte da Poste Italiane durante l'attività coattiva saranno automaticamente utilizzate in sostituzione di quanto sopra indicato.

4. Di quantificare forfettariamente nella misura indicata alla precedente tabella 2) gli importi relativi al rimborso per spese amministrative dovute all'ente da parte del contribuente moroso per l'emissione e gestione dei suddetti documenti/atti.

5. Di stabilire che i costi relativi alle visure ipotecarie, catastali, camerali e ricerche in genere verranno posti a carico del debitore moroso secondo gli importi indicati nella tabella 3) sopra riportata.

6. Di stabilire in euro 50 onnicomprensive l'importo al di sotto del quale non si procede con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo né si procede al pignoramento, salvo il caso in cui la somma di più carichi di importo inferiori comporti un carico superiore alla soglia di 50 euro.

Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire agli uffici e ai soggetti affidatari di servizi relativi alla riscossione la corretta e tempestiva parametrizzazione degli atti in corso di elaborazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267.

MARIA RIMEDIA CHERGIA/ FRANCESCO GUISO



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Vice Segretario Generale
CHERGIA MARIA RIMEDIA

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE